



Roma 00199  
via di Tor Fiorenza, 35  
tel. 06/865081  
fax 06/86508235  
URL: [www.uilfpl.it](http://www.uilfpl.it)  
E-mail: [info@uilfpl.it](mailto:info@uilfpl.it)

Roma, 13 gennaio 2011

## SEGRETERIA NAZIONALE

Ai Segretari Regionali UIL FPL

Prot. n° 31/11/SR/sg

Ai Segretari Provinciali UIL FPL

Servizio: **Organizzazione**

**LORO SEDI**

**Oggetto: Chiarimenti in riferimento all'art. 32 del "Collegato lavoro" relativo al licenziamento ingiustificato per contratti a tempo determinato, co.co.co., co.co.pro.**

Cari amici e compagni,

in riferimento alle modifiche legislative introdotte dal Collegato al Lavoro, legge 183/2010 entrato in vigore il 24 novembre 2010, l'art. 32 rubricato "*Decadenza e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato*", nel modificare il primo e secondo comma dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 ("**Norme sui licenziamenti individuali**"), dispone che il termine di impugnazione per il licenziamento illegittimo - anche nei casi di contratti di lavoro a termine, co.co.co e co.co.pro - è di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta.

Nello specifico:

- per i contratti di lavoro a termine stipulati anche in applicazione di disposizioni di leggi previgenti al d.lgs. 368/2001 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) e già conclusi alla data di entrata in vigore del Collegato, il termine ultimo per l'impugnazione è il 23 gennaio 2011
- per i contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi del d.lgs. 368/2001 in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del Collegato il termine dei 60 giorni decorre dalla scadenza del contratto

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento si inviano fraterni saluti.

Il Segretario Generale  
**f.to** Giovanni Torluccio